

395412

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00(0)00-----

Prot. n° _____
 Ufficio Amm.vo _____

Brindisi, 11

AL SIG.

M. Kelli
Varian Nioh

OGGETTO: Assegnazione alloggio in locazione-Legge 640.

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640 Le è stato concesso un alloggio in locazione nelle stabile, di proprietà dello Stato, sito in via Trozzolo, lotto C scala B interno 1. =

Detto alloggio è composto di vani utili 4 oltre gli accessori equivalente a vani legali 6. =

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 15320 come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10-7-57</u> al <u>10-8-57</u>	
£. <u>567</u> vano x vani <u>6</u>	£. <u>3402</u> . =
b) - canone consumo acqua normale	£. <u>75</u> . =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale "	<u>10460</u> . =
d) - deposito cauz. (pari a tre mensilità di fitto) "	<u>10460</u> . =
e) - deposito spese contrattuali	1.000 . =
f) - i.g.e. 3% su a)	<u>103</u> . =
T o t a l e	£. <u>15320</u> . =

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio. =

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento. =

IL PRESIDENTE
 (Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara **NO** di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. Denunziant (3) ed il

Sig. **NARCISI NICOLA**

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. B/2 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI = 620**

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. **3402** mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. **2387** **147610**

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì 27 Ago 1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te) Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **1112200000**

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
MAGNANTE

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che ven-
venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal de-
ziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste
modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito
al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione
risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni
delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura
delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o
la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non
autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni
immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di
6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento
sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca
il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.
Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando
denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni
alla scadenza dei rispettivi termini.

Art. 42.

Art. 44.

Art. 46.

Art. 48.

Art. 50.

Art. 52.

Art. 54.

Art. 56.

Art. 58.

Art. 60.

Art. 62.

Art. 64.

Art. 66.

Art. 68.

Art. 70.

Art. 72.

Art. 74.

Art. 76.

Art. 78.

Art. 80.

Art. 82.

Art. 84.

Art. 86.

Art. 88.

Art. 90.

Art. 92.

Art. 94.

Art. 96.

Art. 98.

Art. 100.

Art. 102.

Art. 104.

Art. 106.

Art. 108.

Art. 110.

Art. 112.

Art. 114.

Art. 116.

Art. 118.

Art. 120.

Art. 122.

Art. 124.

Art. 126.

Art. 128.

Art. 130.

Art. 132.

Art. 134.

Art. 136.

Art. 138.

Art. 140.

Art. 142.

Art. 144.

Art. 146.

Art. 148.

Art. 150.

Art. 152.

Art. 154.

Art. 156.

Art. 158.

Art. 160.

Art. 162.

Art. 164.

Art. 166.

Art. 168.

Art. 170.

Art. 172.

Art. 174.

Art. 176.

Art. 178.

Art. 180.

Art. 182.

Art. 184.

Art. 186.

Art. 188.

Art. 190.

Art. 192.

Art. 194.

Art. 196.

Art. 198.

Art. 200.

Art. 202.

Art. 204.

Art. 206.

Art. 208.

Art. 210.

Art. 212.

Art. 214.

Art. 216.

Art. 218.

Art. 220.

Art. 222.

Art. 224.

Art. 226.

Art. 228.

Art. 230.

Art. 232.

Art. 234.

Art. 236.

Art. 238.

Art. 240.

Art. 242.

Art. 244.

Art. 246.

Art. 248.

Art. 250.

Art. 252.

Art. 254.

Art. 256.

Art. 258.

Art. 260.

Art. 262.

Art. 264.

Art. 266.

Art. 268.

Art. 270.

Art. 272.

Art. 274.

Art. 276.

Art. 278.

Art. 280.

Art. 282.

Art. 284.

Art. 286.

Art. 288.

Art. 290.

Art. 292.

Art. 294.

Art. 296.

Art. 298.

Art. 300.

Art. 302.

Art. 304.

Art. 306.

Art. 308.

Art. 310.

Art. 312.

Art. 314.

Art. 316.

Art. 318.

Art. 320.

Art. 322.

Art. 324.

Art. 326.

Art. 328.

Art. 330.

Art. 332.

Art. 334.

Art. 336.

Art. 338.

Art. 340.

Art. 342.

Art. 344.

Art. 346.

Art. 348.

Art. 350.

Art. 352.

Art. 354.

Art. 356.

Art. 358.

Art. 360.

Art. 362.

Art. 364.

Art. 366.

Art. 368.

Art. 370.

Art. 372.

Art. 374.

Art. 376.

Art. 378.

Art. 380.

Art. 382.

Art. 384.

Art. 386.

Art. 388.

Art. 390.

Art. 392.

Art. 394.

Art. 396.

Art. 398.

Art. 400.

Art. 402.

Art. 404.

Art. 406.

Art. 408.

Art. 410.

Art. 412.

Art. 414.

Art. 416.

Art. 418.

Art. 420.

Art. 422.

Art. 424.

Art. 426.

Art. 428.

Art. 430.

Art. 432.

Art. 434.

Art. 436.

Art. 438.

Art. 440.

Art. 442.

Art. 444.

Art. 446.

Art. 448.

Art. 450.

Art. 452.

Art. 454.

Art. 456.

Art. 458.

Art. 460.

Art. 462.

Art. 464.

Art. 466.

Art. 468.

Art. 470.

Art. 472.

Art. 474.

Art. 476.

Art. 478.

Art. 480.

Art. 482.

Art. 484.

Art. 486.

Art. 488.

Art. 490.

Art. 492.

Art. 494.

Art. 496.

Art. 498.

Art. 500.

Art. 502.

Art. 504.

Art. 506.

Art. 508.

Art. 510.

Art. 512.

Art. 514.

Art. 516.

Art. 518.

Art. 520.

Art. 522.

Art. 524.

Art. 526.

Art. 528.

Art. 530.

Art. 532.

Art. 534.

Art. 536.

Art. 538.

Art. 540.

Art. 542.

Art. 544.

Art. 546.

Art. 548.

Art. 550.

Art. 552.

Art. 554.

Art. 556.

Art. 558.

Art. 560.

Art. 562.

Art. 564.

Art. 566.

Art. 568.

Art. 570.

Art. 572.

Art. 574.

Art. 576.

Art. 578.

Art. 580.

Art. 582.

Art. 584.

Art. 586.

Art. 588.

Art. 590.

Art. 592.

Art. 594.

Art. 596.

Art. 598.

Art. 600.

Art. 602.

Art. 604.

Art. 606.

Art. 608.

Art. 610.

Art. 612.

Art. 614.

Art. 616.

Art. 618.

Art. 620.

Art. 622.

Art. 624.

Art. 626.

Art. 628.

Art. 630.

Art. 632.

Art. 634.

Art. 636.

Art. 638.

Art. 640.

Art. 642.

Art. 644.

Art. 646.

Art. 648.

Art. 650.

Art. 652.

Art. 654.

Art. 656.

Art. 658.

Art. 660.

Art. 662.

Art. 664.

Art. 666.

Art. 668.

Art. 670.

Art. 672.

Art. 674.

Art. 676.

Art. 678.

Art. 680.

Art. 682.

Art. 684.

Art. 686.

Art. 688.

Art. 690.

Art. 692.

Art. 694.

Art. 696.

Art. 698.

Art. 700.

Art. 702.

Art. 704.

Art. 706.

Art. 708.

Art. 710.

Art. 712.

Art. 714.

Art. 716.

Art. 718.

Art. 720.

Art. 722.

Art. 724.

Art. 726.

Art. 728.

Art. 730.

Art. 732.

Art. 734.

Art. 736.

Art. 738.

Art. 740.

Art. 742.

Art. 744.

Art. 746.

Art. 748.

Art. 750.

Art. 752.

Art. 754.

Art. 756.

Art. 758.

Art. 760.

Art. 762.

Art. 764.

Art. 766.

Art. 768.

Art. 770.

Art. 772.

Art. 774.

Art. 776.

Art. 778.

Art. 780.

Art. 782.

Art. 784.

Art. 786.

Art. 788.

Art. 790.

Art. 792.

Art. 794.

Art. 796.

Art. 798.

Art. 800.

Art. 802.

Art. 804.

Art. 806.

Art. 808.

Art. 810.

Art. 812.

Art. 814.

Art. 816.

Art. 818.

Art. 820.

Art. 822.

Art. 824.

Art. 826.

Art. 828.

Art. 830.

Art. 832.

Art. 834.

Art. 836.

Art. 838.

Art. 840.

Art. 842.

Art. 844.

Art. 846.

Art. 848.

Art. 850.

Art. 852.

Art. 854.

Art. 856.

Art. 858.

Art. 860.

Art. 862.

Art. 864.

Art. 866.

Art. 868.

Art. 870.

Art. 872.

Art. 874.

Art. 876.

Art. 878.

Art. 880.

Art. 882.

Art. 884.

Art. 886.

Art. 888.

Art. 890.

Art. 892.

Art. 894.

Art. 896.

Art. 898.

Art. 900.

Art. 902.

Art. 904.

Art. 906.

Art. 908.

Art. 910.

Art. 912.

Art. 914.

Art. 916.

Art. 918.

Art. 920.

Art. 922.

Art. 924.

Art. 926.

Art. 928.

Art. 930.

Art. 932.

Art. 934.

Art. 936.

Art. 938.

Art. 940.

Art. 942.

Art. 944.

Art. 946.

Art. 948.

Art. 950.

Art. 952.

Art. 954.

Art. 956.

Art. 958.

Art. 960.

Art. 962.

Art. 964.

Art. 966.

Art. 968.

Art. 970.

Art. 972.

Art. 974.

Art. 976.

Art. 978.

Art. 980.

Art. 982.

Art. 984.

Art. 986.

Art. 988.

Art. 990.

Art. 992.

Art. 994.

Art. 996.

Art. 998.

Art. 1000.

Art. 42.

Art. 44.

Art. 46.

Art. 48.

Art. 50.

Art. 52.

Art. 54.

Art. 56.

Art. 58.

Art. 60.

Art. 62.

Art. 64.

Art. 66.

Art. 68.

Art. 70.

Art. 72.

Art. 74.

Art. 76.

Art. 78.

Art. 80.

Art. 82.

Art. 84.

Art. 86.

Art. 88.

Art. 90.

Art. 92.

Art. 94.

Art. 96.

Art. 98.

Art. 100.

Art. 102.

Art. 104.

Art. 106.

Art. 108.

Art. 110.

Art. 112.

Art. 114.

Art. 116.

Art. 118.

Art. 120.

Art. 122.

Art. 124.

Art. 126.

Art. 128.

Art. 130.

Art. 132.

Art. 134.

Art. 136.

Art. 138.

Art. 140.

Art. 142.

Art. 144.

Art. 146.

Art. 148.

Art. 150.

Art. 152.

Art. 154.

Art. 156.

Art. 158.

Art. 160.

Art. 162.

Art. 164.

Art. 166.

Art. 168.

Art. 170.

Art. 172.

Art. 174.

Art. 176.

Art. 178.

Art. 180.

Art. 182.

Art. 184.

Art. 186.

Art. 188.

Art. 190.

Art. 192.

Art. 194.

Art. 196.

Art. 198.

Art. 200.

Art. 202.

Art. 204.

Art. 206.

Art. 208.

Art. 210.

Art. 212.

Art. 214.

Art. 216.

Art. 218.

Art. 220.

Art. 222.

Art. 224.

Art. 226.

Art. 228.

Art. 230.

Art. 232.

Art. 234.

Art. 236.

Art. 238.

Art. 240.

Art. 242.

Art. 244.

Art. 246.

Art. 248.

Art. 250.

Art. 252.

Art. 254.

Art. 256.

Art. 258.

Art. 260.

Art. 262.

Art. 264.

Art. 266.

Art. 268.

Art. 270.

Art. 272.

Art. 274.

Art. 276.

Art. 278.

Art. 280.

Art. 282.

Art. 284.

Art. 286.

Art. 288.

Art. 290.

Art. 292.

Art. 294.

Art. 296.

Art. 298.

Art. 300.

Art. 302.

Art. 304.

Art. 306.

Art. 308.

Art. 310.

Art. 312.

Art. 314.

Art. 316.

Art. 318.

Art. 320.

Art. 322.

Art. 324.

Art. 326.

Art. 328.

Art. 330.

Art. 332.

Art. 334.

Art. 336.

Art. 338.

Art. 340.

Art. 342.

Art. 344.

Art. 346.

Art. 348.

Art. 350.

Art. 352.

Art. 354.

Art. 356.

Art. 358.

Art. 360.

Art. 362.

Art. 364.

Art. 366.

Art. 368.

Art. 370.

Art. 372.

Art. 374.

Art. 376.

Art. 378.

Art. 380.

Art. 382.

Art. 384.

Art. 386.

Art. 388.

Art. 390.

Art. 392.

Art. 394.

Art. 396.

Art. 398.

Art. 400.

Art. 402.

Art. 404.

Art. 406.

Art. 408.

Art. 410.

Art. 412.

Art. 414.

Art. 416.

Art. 418.

Art. 420.

Art. 422.

Art. 424.

Art. 426.

Art. 428.

Art. 430.

Art. 432.

Art. 434.

Art. 436.

Art. 438.

Art. 440.

Art. 442.

Art. 444.

Art. 446.

Art. 448.

Art. 450.

Art. 452.

Art. 454.

Art. 456.

Art. 458.

Art. 460.

Art. 462.

Art. 464.

Art. 466.

Art. 468.

Art. 470.

Art. 472.

Art. 474.

Art. 476.

Art. 478.

Art. 480.

Art. 482.

Art. 484.

Art. 486.

Art. 488.

Art. 490.

Art. 492.

Art. 494.

Art. 496.

Art. 498.

Art. 500.

Art. 502.

Art. 504.

Art. 506.

Art. 508.

Art. 510.

Art. 512.

Art. 514.

Art. 516.

Art. 518.

Art. 520.

Art. 522.

Art. 524.

Art. 526.

Art. 528.

Art. 530.

Art. 532.

Art. 534.

Art. 536.

Art. 538.

Art. 540.

Art. 542.

Art. 544.

Art. 546.

Art. 548.

Art. 550.

Art. 552.

Art. 554.

Art. 556.

Art. 558.

Art. 560.

Art. 562.

Art. 564.

Art. 566.

Art. 568.

Art. 570.

Art. 572.

Art. 574.

Art. 576.

Art. 578.

Art. 580.

Art. 582.

Art. 584.

Art. 586.

Art. 588.

Art. 590.

Art. 592.

Art. 594.

Art. 596.

Art. 598.

Art. 600.

Art. 602.

Art. 604.

Art. 606.

Art. 608.

Art. 610.

Art. 612.

Art. 614.

Art. 616.

Art. 618.

Art. 620.

Art. 622.

Art. 624.

Art. 626.

Art. 628.

Art. 630.

Art. 632.

Art. 634.

Art. 636.

Art. 638.

Art. 640.

Art. 642.

Art. 644.

Art. 646.

Art. 648.

Art. 650.

Art. 652.

Art. 654.

Art. 656.

Art. 658.

Art. 660.

Art. 662.

Art. 664.

Art. 666.

Art. 668.

Art. 670.

Art. 672.

Art. 674.

Art. 676.

Art. 678.

Art. 680.

Art. 682.

Art. 684.

Art. 686.

Art. 688.

Art. 690.

Art. 692.

Art. 694.

Art. 696.

Art. 698.

Art. 700.

Art. 702.

Art. 704.

Art. 706.

Art. 708.

Art. 710.

Art. 712.

Art. 714.

Art. 716.

Art. 718.

Art. 720.

Art. 722.

Art. 724.

Art. 726.

Art. 728.

Art. 730.

Art. 732.

Art. 734.

Art. 736.

Art. 738.

Art. 740.

Art. 742.

Art. 744.

Art. 746.

Art. 748.

Art. 750.

Art. 752.

Art. 754.

Art. 756.

Art. 758.

Art. 760.

Art. 762.

Art. 764.

Art. 766.

Art. 768.

Art. 770.

Art. 772.

Art. 774.

Art. 776.

Art. 778.

Art. 780.

Art. 782.

Art. 784.

Art. 786.

Art. 788.

Art. 790.

Art. 792.

Art. 794.

Art. 796.

Art. 798.

Art. 800.

Art. 802.

Art. 804.

Art. 806.

Art. 808.

Art. 810.

Art. 812.

Art. 814.

Art. 816.

Art. 818.

Art. 820.

Art. 822.

Art. 824.

Art. 826.

Art. 828.

Art. 830.

Art. 832.

Art. 834.

Art. 836.

Art. 838.

Art. 840.

Art. 842.

Art. 844.

Art. 846.

Art. 848.

Art. 850.

Art. 852.

Art. 854.

Art. 856.

Art. 858.

Art. 860.

Art. 862.

Art. 864.

Art. 866.

Art. 868.

Art. 870.

Art. 872.

Art. 874.

Art. 876.

Art. 878.

Art. 880.

Art. 882.

Art. 884.

Art. 886.

Art. 888.

Art. 890.

Art. 892.

Art. 894.

Art. 896.

Art. 898.

Art. 900.

Art. 902.

Art. 904.

Art. 906.

Art. 908.

Art. 910.

Art. 912.

Art. 914.

Art. 916.

Art. 918.

Art. 920.

Art. 922.

Art. 924.

Art. 926.

Art. 928.

Art. 930.

Art. 932.

Art. 934.

Art. 936.

Art. 938.

Art. 940.

Art. 942.

Art. 944.

Art. 946.

Art. 948.

Art. 950.

Art. 952.

Art. 954.

Art. 956.

Art. 958.

Art. 960.

Art. 962.

Art. 964.

Art. 966.

Art. 968.

Art. 970.

Art. 972.

Art. 974.

Art. 976.

Art. 978.

Art. 980.

Art. 982.

Art. 984.

Art. 986.

Art. 988.

Art. 990.

Art. 992.

Art. 994.

Art. 996.

Art. 998.

Art. 1000.

Art. 42.

Art. 44.

Art. 46.

Art. 48.

Art. 50.

Art. 52.

Art. 54.

Art. 56.

Art. 58.

Art. 60.

Art. 62.

Art. 64.

Art. 66.

Art. 68.

Art. 70.

Art. 72.

Art. 74.

Art. 76.

Art. 78.

Art. 80.

Art. 82.

Art. 84.

Art. 86.

Art. 88.

Art. 90.

Art. 92.

Art. 94.

Art. 96.

Art. 98.

Art. 100.

Art. 102.

Art. 104.

Art. 106.

Art. 108.

Art. 110.

Art. 112.

Art. 114.

Art. 116.

Art. 118.

Art. 120.

Art. 122.

Art. 124.

Art. 126.

Art. 128.

Art. 130.

Art. 132.

Art. 134.

Art. 136.

Art. 138.

Art. 140.

Art. 142.

Art. 144.

Art. 146.

Art. 148.

Art. 150.

Art. 152.

Art. 154.

Art. 156.

Art. 158.

Art. 160.

Art. 162.

Art. 164.

Art. 166.

Art. 168.

Art. 170.

Art. 172.

Art. 174.

Art. 176.

Art. 178.

Art. 180.

Art. 182.

Art. 184.

Art. 186.

Art. 188.

Art. 190.

Art. 192.

Art. 194.

Art. 196.

Art. 198.

Art. 200.

Art. 202.

Art. 204.

Art. 206.

Art. 208.

Art. 210.

Art. 212.

Art. 214.

Art. 216.

Art. 21

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(i 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'F.A.C.P

dimorante (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso o denunziante (3) ed il

Sig. NARCISI NICOLA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/2 del C lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - 640 -

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: Lit. 3.402 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequio degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

addì 27 agosto 1962



Il DENUNZIANTE (7)

VALLARINO PRESIDENTE

(Comm. Com.te UBALDO VALLARINO)

Registrata la presente denuncia, addì 22 AGO 1962 al N. 1429

col. foglio registro Atti privati, ed esatto lire *quattrocento*

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono:

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture per le quali si richiede la registrazione, autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della somma della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si paghi il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da pagare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni di colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate somme in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, subaffitti, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino emanato 1962)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) a Brindisi-V. Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. NARCISI NICOLA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8- 1961

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

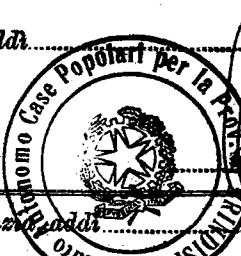
Designazione delle cose locate: Appartamento n.2/B del C lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - L.640 -

Durata della locazione: dal 10-8-1961 al 10-8-1962

Corrispettivi pattuiti: £. 3.402 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì



L. DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

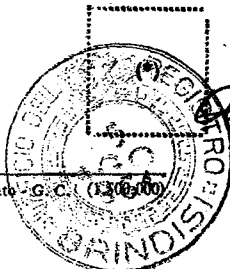
Registrata la presente denuncia addì 19 al N. 959

vol. foglio registro ed esatto lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL CASSIERE
.....
(101754) Rich. 53 del 1958 - Ist. Pol. Stato - G. C. (130200)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(147 ultimo capoverso, della normale n. 43
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante e (3) ed il

Sig. NARCISI Nicola

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/8 del C lotto

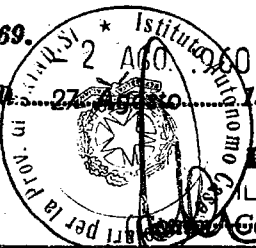
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - 640-

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti L. 3.402 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

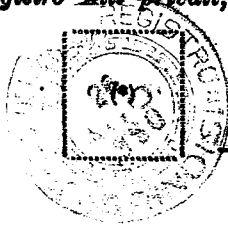


DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO 1960 19 al N. 118

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 118

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Caruso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 per cento della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate correzioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surroghe, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demenziale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante e (3) ed il

Sig. NARCISI Nicola

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/B del C lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - 640 -

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.409 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1959

I DENUNZIANTE (7)
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario

(*)

IL PROCURATORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
"Case Per I Senza tetto"
GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato
l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-
toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

Osservazioni:

FIRMA

Stefano Piccolo

(1) Locatario o Assegnatario